CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI SYSTEM LOGISTICS S.P.A.

Sommario

Art. 1 GENERALITA' 2
Art. 2 RISERVATEZZA, INFORMAZIONI E PROPRIETA' INDUSTRIALE 3
Art. 3 ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI 5
Art. 4 SUBFORNITURA 7
Art. 5 AFFIDABILITA', QUALITA', CONTROLLI E ASSICURAZIONI 7
Art. 6 PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI, CONSEGNA, SCORTE E PENALI 9
Art. 7 FORZA MAGGIORE 10
Art. 8 ACCETTAZIONE, GARANZIE PER VIZI E NON CONFORMITA' 10
Art. 9 RICAMBI 12
Art. 10 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA 12
Art. 11 FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO E PAGAMENTI 13
Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 14
Art. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 15
Art. 14 PUBBLICITA' 16
Art. 15 TOLLERANZA 16
Art. 16 INVALIDITA' 16
Art. 17 COMUNICAZIONI 16
Art. 18 INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 16
Art. 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 17
Art. 20 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO 17

Art. 1 GENERALITA'

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ("**Condizioni Generali**") si applicano a tutti i contratti di acquisto stipulati da System Logistics S.p.A. ("**System Logistics**") con un proprio fornitore ("**Fornitore**"), per la realizzazione e/o la fornitura di prodotti (d'ora innanzi denominati "**Prodotti**") o di servizi ("**Servizi**"). Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'ordine formale emesso da System Logistics al quale sono allegate o dal quale esse sono richiamate insieme ai documenti richiamati nell'ordine, che il Fornitore dichiara di ben conoscere.

1.2 Le norme e le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali possono essere modificate solamente con disposizioni e clausole scritte.

1.3 Il contratto tra System Logistics ed il Fornitore si considera concluso e l'ordine diviene, pertanto, irrevocabile da parte di System Logistics:

i) quando perviene a quest'ultima la relativa accettazione dell'ordine, senza alcuna variazione o aggiunta e debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione o

ii) quando, trascorsi 5 (cinque) giorni dall'invio dell'ordine di acquisto, nessuna accettazione pervenga a System Logistics da parte del Fornitore o

iii) quando il Fornitore abbia inequivocabilmente cominciato le attività descritte nell'ordine di acquisto a favore di System Logistics.

("**Ordine**" o "**Contratto**").

Rimane inteso che qualsiasi variazione o aggiunta indicata dal Fornitore rispetto all'ordine di acquisto dovrà intendersi come una controproposta soggetta, affinché sia vincolante, alla accettazione di System Logistics, diventando, in tal modo, Ordine.

1.4 Ogni vendita o fornitura a System Logistics dovrà espressamente derivare da un Ordine. Il Fornitore dovrà astenersi dall'effettuare vendite, forniture o, in genere, attività che non siano previste nell'Ordine o nelle successive varianti dello stesso restando espressamente inteso che eventuali vendite, forniture o attività effettuate dal Fornitore e non previste dall'Ordine o da successive varianti non daranno luogo al riconoscimento di corrispettivi a favore del Fornitore. System Logistics si riserva, tra l'altro e a proprio insindacabile giudizio, di richiederne il ritiro o la rimozione a cura e a spese del Fornitore stesso.

1.5 L'Ordine potrà essere trasmesso anche per via telematica.

1.6 Eventuali richieste, scritte o orali, di fornitura o formulazione di preventivi non impegnano System Logistics se non al momento della conclusione dell'Ordine.

1.7 Il Fornitore espressamente riconosce il diritto di System Logistics di apportare, in qualsiasi momento, modifiche all'Ordine previa comunicazione scritta. Qualora le modifiche che si intendono apportare non dovessero comportare variazione di prezzo e/o di tempi di consegna dei Prodotti o completamento dei Servizi, il Fornitore provvederà ad eseguire tempestivamente le suddette modifiche; ove, invece, le modifiche che si intendono apportare dovessero comportare variazione di prezzo e/o di tempi di consegna dei Prodotti o completamento dei Servizi, il Fornitore provvederà a formulare nel più breve tempo possibile una offerta tecnica, economica e temporale in merito alle suddette modifiche da sottoporre alla preventiva autorizzazione di System Logistics, rimanendo inteso che il Fornitore eseguirà unicamente quelle modifiche espressamente autorizzate da System Logistics.

1.8 Si ritiene come non scritta ed inefficace ogni condizione o modifica apposta dal Fornitore successivamente al momento del perfezionamento dell'Ordine ovvero in ogni altro documento, che non sia stata espressamente concordata ed accettata per iscritto da System Logistics.

1.9 Le date ed i termini indicati nell'Ordine sono sempre essenziali.

1.10 Il Contratto di acquisto e gli eventuali ulteriori documenti d'integrazione all'Ordine sono esaustivi della disciplina negoziale e formalizzano la totalità degli accordi tra System Logistics ed il Fornitore in relazione ai Prodotti o ai Servizi. Conseguentemente essi annullano e sostituiscono qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra System Logistics ed il Fornitore in relazione ai Prodotti o ai Servizi.

1.11 Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue:

a) di assumere la piena ed intera responsabilità tecnica ed amministrativa afferente l'adempimento dello stesso sia nei riguardi di System Logistics che di terzi;

b) di disporre dei mezzi anche finanziari e dell'organizzazione necessari per eseguire il Contratto e di assumere la piena responsabilità dell'operato dei suoi dipendenti, anche con riferimento ai danni da questi cagionati a System Logistics e/o a dipendenti di questa e /o di terzi;

c) di impegnarsi a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte da System Logistics, o da terzi designati da System Logistics, ponendo quesiti e richiedendo informazioni utili all'esecuzione delle proprie attività;

d) ferma restando la propria responsabilità di dare piena e puntuale esecuzione all'Ordine, di impegnarsi a comunicare a System Logistics, con la massima tempestività e per iscritto, l'insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano l'esecuzione delle attività sottese all'Ordine secondo le modalità e le tempistiche ivi stabilite.

Art. 2 RISERVATEZZA, INFORMAZIONI E PROPRIETA' INDUSTRIALE

2.1 Qualsiasi informazione di carattere commerciale o tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, costi, bozze e/o disegni di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati) che sia comunicata in ogni modo e con ogni mezzo da System Logistics al Fornitore ("**Informazione Confidenziale**") dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente articolo. Il Fornitore si impegna a proteggere tutte le Informazioni Confidenziali ricevute ed a trattarle con la massima riservatezza, impegnandosi a non divulgare alcun dettaglio a terzi eccetto che ai propri dipendenti e consulenti coinvolti nell'espletamento delle attività pattuite nell'Ordine a condizione che *(i)* abbiamo sottoscritto un accordo di riservatezza di contenuto analogo al presente art. 2, oppure *(ii)* siano stati appositamente autorizzati per iscritto da System Logistics. Il Fornitore resta in ogni caso responsabile dell'indebita divulgazione delle Informazioni Confidenziali causata dai propri dipendenti e consulenti.

2.2 A tal scopo il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a System Logistics, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di Informazioni Confidenziali. Resta comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, il Fornitore adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa. Gli obblighi di cui al paragrafo precedente 2.1 saranno oggetto di adempimento anche successivamente alla cessazione dell'Ordine fino a quando le suddette Informazioni Confidenziali non siano divenute di pubblico dominio per motivi non dipendenti dalla condotta del Fornitore e, in ogni caso, per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla cessazione dell'Ordine.

2.3 Le Informazioni Confidenziali ricevute restano di esclusiva proprietà di System Logistics e potranno essere utilizzate dal Fornitore solo per l'esecuzione dell'Ordine e delle attività ad esso correlate. Il Fornitore, si impegna, a semplice richiesta di System Logistics, comunicata

in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, a restituire immediatamente a System Logistics le Informazioni Confidenziali ricevute per iscritto.

2.4 In relazione ad esse il Fornitore, anche dopo la cessazione dell'Ordine, è tenuto a:

a) conservarle con la massima cura e riservatezza e, in caso di richiesta, restituirle a System Logistics;

b) contraddistinguerle come di proprietà System Logistics nel caso in cui quest'ultima non vi abbia provveduto;

c) non riprodurle e non copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da System Logistics e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi, fino a che esse siano divenute di dominio pubblico per fatto non a lui imputabile;

d) non depositare domande di brevetto o qualsiasi altro tipo di privativa industriale;

e) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, prodotti disegnati o realizzati sfruttando le Informazioni Confidenziali di natura tecnica;

f) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo da parte dei propri dipendenti, fornitori o terzi con lui cooperanti, ai quali egli sia stato autorizzato da System Logistics a trasmettere le Informazioni Confidenziali di cui sopra, nell'ambito dell'esecuzione dell'Ordine.

2.5 Nel fornire oppure nel proporre o accettare di sviluppare per System Logistics un Prodotto o un Servizio, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto a System Logistics se e quali titoli di privativa industriale – relativi o applicabili ai Prodotti o ai Servizi in questione od a un particolare in essi incorporato – siano di sua proprietà o da lui utilizzati su licenza di terzi. La mancata preventiva comunicazione, da parte del Fornitore, si intenderà come rinuncia a far valere detti titoli di privativa industriale, di sua proprietà, nei confronti di System Logistics ed anche nei confronti di quei fornitori ai quali System Logistics possa avere, anche successivamente all'esecuzione dell'Ordine, affidato la produzione dei Prodotti o dei Servizi, per suo conto. La mancata comunicazione si intenderà altresì come impegno a procurare a System Logistics, e a detti altri fornitori, l'autorizzazione ad utilizzare i titoli di privativa industriale utilizzati dal Fornitore su licenza di terzi.

2.6 Il Fornitore si impegna a non utilizzare, per la realizzazione di altri prodotti o servizi analoghi a quelli previsti dall'Ordine le Informazioni Confidenziali ed i diritti di proprietà industriale di System Logistics, salvo il caso in cui sia stato previamente autorizzato per iscritto da System Logistics.

2.7 Nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppi effettuati in esecuzione dell'Ordine, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ovvero opere dell'ingegno, egli è tenuto a darne comunicazione a System Logistics ed a mettere a sua disposizione tutte le informazioni e la documentazione utile o necessaria per la realizzazione delle stesse, concedendo contestualmente a System Logistics il diritto di licenza gratuito e non esclusivo per la produzione o riproduzione (sia direttamente che per il tramite di terzi) e per la vendita e l'uso, in Italia ed all'estero. Qualora l'invenzione oggetto del titolo di privativa industriale ovvero l'opera dell'ingegno oggetto del diritto d'autore applicabili ai Prodotti o ai Servizi siano state ottenute dal Fornitore in modo del tutto autonomo e non in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppi effettuati in esecuzione dell'Ordine ovvero siano state ottenute senza avvalersi delle Informazioni Confidenziali, System Logistics pagherà un'equa remunerazione a titolo di corrispettivo della licenza. Il Fornitore si impegna, ove richiesto da System Logistics, a domandare l'idonea privativa dell'invenzione in Italia e nei principali Paesi esteri oppure a consentire a System Logistics di farlo, in nome e per conto del Fornitore.

2.8 Nel caso in cui i lavori di cui sopra siano stati eseguiti dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di System Logistics, l'invenzione e i relativi titoli di privativa industriale, i disegni ed in generale i risultati tecnici ottenuti nonché le opere d'ingegno saranno di proprietà esclusiva di System Logistics, sempre che l'incarico sia stato affidato da System Logistics a titolo oneroso.

2.9 Il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti e dei Servizi e dei particolari utilizzati nella fabbricazione dei Prodotti o dei Servizi non comportino contraffazione di titoli di privativa industriale di terzi, sia in Italia che all'estero, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque System Logistics indenne da tali pretese e protetta da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione e vendita. In ogni caso il Fornitore manleva System Logistics da qualsiasi responsabilità e la tiene indenne da qualsiasi onere o pretesa che possa derivare a quest'ultima in relazione all'utilizzo di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi ed altri titoli di privativa industriale, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nella realizzazione dei Prodotti o dei Servizi. Nel caso di contenziosi relativi a tali titoli di privativa industriale, il Fornitore si impegna ad intervenire e sostituirsi a System Logistics, qualora questa sia citata, assicurandone la difesa e rimborsando a quest'ultima tutte le spese e gli oneri da essa subiti.

2.10 Qualora System Logistics sia obbligata a cessare di utilizzare i Prodotti o i Servizi in conseguenza delle precedenti domande di rivendica, il Fornitore è tenuto immediatamente a garantire, a sue spese, a System Logistics una delle seguenti soluzioni:

a) sostituire o modificare i Prodotti o i Servizi in modo da evitare ulteriori contestazioni sul diritto di utilizzo, fermo restando che dovranno, comunque, essere assicurate prestazioni equivalenti a quelle dei Prodotti o dei Servizi originari;

b) riprendere in consegna i Prodotti resi da System Logistics o interrompere la fornitura dei Servizi, restituendo il corrispettivo percepito relativo alla quota di Prodotti resi o di Servizi non eseguiti.

Resta comunque inteso che, in ogni caso, il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti da System Logistics.

2.11 Il Fornitore si impegna, ove richiesto da System Logistics, ad apporre il marchio System Logistics o altri marchi o segni distintivi appartenenti a System Logistics sui Prodotti e sugli eventuali ricambi, con le modalità e secondo le istruzioni ordinate da System Logistics. Siffatta applicazione non potrà in nessun caso intendersi come licenza d'uso del marchio System Logistics. I Prodotti come sopra contrassegnati potranno essere forniti esclusivamente a System Logistics. L'utilizzo dei marchi di System Logistics dovrà cessare in ogni momento dietro richiesta di System Logistics e comunque, in ogni caso, con l'ultima fornitura concordata tra le parti.

Art. 3 ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI

3.1 Il Fornitore è tenuto, salvo diverso accordo fra le parti, ad eseguire la fornitura utilizzando propri macchinari ed attrezzature.

3.2 Le attrezzature (calibri, stampi, trafile, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) che System Logistics dovesse eccezionalmente mettere a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine rimangono di proprietà esclusiva di System Logistics. L'uso di tali attrezzature è concesso al Fornitore da parte di System Logistics a titolo di comodato gratuito. La restituzione delle attrezzature avverrà dietro semplice richiesta di System Logistics, in

qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione. Il Fornitore è responsabile per la loro perdita, distruzione o danneggiamento.

3.3 In ordine alle attrezzature di cui al precedente paragrafo 3.2, il Fornitore è tenuto a:

a) registrarle come di proprietà di System Logistics;

b) provvedere, ove richiesto da System Logistics, ad adeguata copertura assicurativa contro l'incendio, il furto, il vandalismo, i disastri naturali, la manomissione ed altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili;

c) custodirle e utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria, senza manometterle o modificarle, salvo che per eseguire interventi connessi al miglioramento del Prodotto o del Servizio, da effettuare previa specifica autorizzazione scritta di System Logistics;

d) segnalare, con la massima urgenza, le riparazioni straordinarie, sostituzioni, modifiche occorrenti a System Logistics la quale deciderà se e come provvedervi caso per caso. Le spese relative a tali interventi saranno a carico di System Logistics sempre che non siano dovute a negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore; in questo caso ogni spesa rimarrà a carico di quest'ultimo. Gli eventuali vizi o difetti dei Prodotti o l'errata esecuzione dei Servizi, dovuti a difetti delle attrezzature o dei materiali forniti da System Logistics, che il Fornitore non abbia prontamente segnalato, saranno ad esclusivo carico e responsabilità del Fornitore;

e) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta preventivamente autorizzato da System Logistics;

f) consentire agli incaricati di System Logistics di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso;

g) non cederle a terzi a qualsiasi titolo e non costituire su di esse garanzie;

h) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione dell'Ordine anche dopo la cessazione della relativa fornitura e, comunque, non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per l'impiego in produzione o come ricambi, prodotti disegnati o fabbricati per mezzo delle stesse;

i) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite da System Logistics in ordine alla loro conservazione, riconsegna o rottamazione.

3.4 In caso di indebito uso da parte del Fornitore, System Logistics si riserva la facoltà di addebitargli tutti i danni conseguenti e inerenti.

3.5 Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 si intendono applicabili per quanto compatibili, anche in relazione ai semilavorati e agli altri materiali di proprietà di System Logistics che questa abbia messo a disposizione del Fornitore per o in relazione con l'esecuzione dell'Ordine.

3.6 Ogni eventuale attrezzatura sviluppata e fabbricata appositamente o utilizzata per la realizzazione dei Prodotti o per l'esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore, sarà impiegata da quest'ultimo esclusivamente per la produzione dei Prodotti o per l'esecuzione dei Servizi. Nel caso in cui le attrezzature fabbricate o utilizzate dal Fornitore per la produzione dei Prodotti o per l'esecuzione dei Servizi siano di sua esclusiva proprietà, il Fornitore concede a System Logistics l'opzione di acquistare tali attrezzature pagando un prezzo pari al residuo ammortamento delle stesse attrezzature. L'opzione sarà esercitata da System Logistics tramite richiesta scritta notificata al Fornitore entro 90 (novanta) giorni dall'atto della cessazione del rapporto di fornitura, a qualsiasi causa dovuta.

3.7 Resta inteso che, in qualsiasi caso di risoluzione, anche anticipata, del rapporto di fornitura, il Fornitore si impegna a restituire a propria cura e a proprie spese le attrezzature messe a disposizione da System Logistics o, nel caso in cui System Logistics eserciti il diritto d'opzione di cui al precedente paragrafo 3.6, a consegnare le attrezzature franco stabilimento System Logistics.

Art. 4 SUBFORNITURA

4.1 É fatto divieto al Fornitore di affidare a terzi l'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o dei Prodotti o dei Servizi senza previa autorizzazione scritta di System Logistics. In caso di violazione del suddetto obbligo, System Logistics avrà la facoltà di interrompere il rapporto di fornitura dei Prodotti o dei Servizi, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore e di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni ai sensi di legge. Nell'ipotesi di subfornitura, il Fornitore risponderà direttamente dell'attività del subfornitore, come se fosse da esso stesso prestata. É fatto salvo il diritto di System Logistics di effettuare in qualsiasi momento verifiche circa l'ottemperanza da parte del Fornitore di tutte le normative di legge vigenti nei confronti dei propri dipendenti, incaricati e di quelli degli eventuali subfornitori.

Art. 5 AFFIDABILITA', QUALITA', CONTROLLI E ASSICURAZIONI

5.1 Anche nel caso in cui il Prodotto o il Servizio sia realizzato dal Fornitore in base alla documentazione tecnica e tecnologia messa a disposizione da System Logistics, il Fornitore è tenuto ad effettuare e/o far effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a verificare l'affidabilità, l'idoneità e la conformità dei Prodotti o dei Servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme italiane e dell'UE nonché a quelle, ulteriori, eventualmente segnalate da System Logistics e ad archiviare la relativa documentazione. I risultati dei predetti controlli e prove non precluderanno in alcun modo System Logistics dalla facoltà di effettuare proprie verifiche volte a confermare o meno, in via definitiva, la conformità della fornitura.

5.2 Il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione di eventuali serie solo dopo aver ricevuto il benestare in forma scritta di fornitura di System Logistics sui primi campioni; è comunque inteso che l'eventuale omologazione da parte dei tecnici di System Logistics e/o il benestare di fornitura ricevuto da System Logistics non esonerano né diminuiscono le responsabilità e le garanzie del Fornitore.

5.3 Il Fornitore è tenuto a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i Prodotti o i Servizi, in ogni momento, siano affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche indicate da System Logistics (disegni, norme, capitolati, tabelle campioni omologati e/o depositati, ecc.). Il Fornitore è, inoltre, tenuto a segnalare a System Logistics le innovazioni tecniche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche dei Prodotti o dei Servizi, nonché le innovazioni tecnologiche che possono interessare la qualità degli stessi.

5.4 Fermi restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dai precedenti paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3, il Fornitore si obbliga a consentire l'accesso al personale delegato da System Logistics e/o, su richiesta di System Logistics, al personale delegato da committenti di System Logistics, allo scopo di effettuare ispezioni, controlli e *audit* aventi ad oggetto i metodi di lavorazione e i processi produttivi e/o di collaudo attuati. Il Fornitore nel caso sia richiesto, si obbliga ad emettere un certificato di qualità con il quale egli certifica che i Prodotti o i Servizi forniti a

System Logistics sono stati adeguatamente collaudati e che a seguito di tale collaudo sono risultati idonei. In questo caso i Prodotti o i Servizi forniti a System Logistics dovranno essere accompagnati dal relativo certificato di qualità, in mancanza del quale System Logistics avrà il diritto di rifiutare i Prodotti o i Servizi.

5.5 Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella realizzazione dei Prodotti o dei Servizi se non a seguito di autorizzazione scritta di System Logistics, con l'eventuale ridefinizione del prezzo.

5.6 Nel caso in cui i Prodotti o i Servizi ordinati o commissionati siano soggetti a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, le norme antinquinamento, ecc.), il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa alla omologazione ed ai processi produttivi dalla quale risulti, fra l'altro, con quali modalità, da chi e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 (dieci) anni e dovrà essere consegnata a System Logistics su richiesta di quest'ultima. Inoltre, poiché System Logistics è tenuta nei confronti dei propri committenti a permettere da parte dei medesimi controlli ed ispezioni sui metodi di produzione e di collaudo e sulla documentazione di collaudo, il Fornitore si dichiara disponibile a permettere analoghi controlli ed ispezioni anche presso la propria azienda. Il Fornitore è tenuto ad imporre obblighi analoghi ai propri subfornitori.

5.7 In aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, il Fornitore dovrà stipulare con primarie compagnie di assicurazione:

(i) idonea polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) a copertura di quanto il Fornitore sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati in conseguenza ad un fatto verificatosi nell'esecuzione della propria attività e di tutte le attività connesse ed accessorie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni a cose di proprietà di System Logistics in consegna o in custodia, operazioni di carico/scarico e movimentazione in genere;

(ii) RCP (Responsabilità Civile Prodotti) a copertura di tutti i possibili danni a cose o persone, arrecati a System Logistics o a terzi, conseguenti a difetti del Prodotto.

5.8 Con debito anticipo rispetto all'inizio della fornitura, il Fornitore invierà a System Logistics opportuna documentazione attestante:

(i) la compagnia assicurativa prescelta,

(ii) le date di effetto e di scadenza,

(iii) il contenuto delle garanzie in essere, comprensive di tutte le estensioni richieste al precedente punto 5.7, con evidenza dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. A semplice richiesta di System Logistics, il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare copia di tutte le polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento, fermo restando che l'esistenza di dette polizze non potrà in alcun modo essere interpretata come limitazione delle responsabilità che gravano sul Fornitore, per legge o in relazione all'esecuzione del Contratto.

Rimane inteso che le franchigie, gli scoperti, nonché qualsiasi altro danno non coperto dalle polizze di cui sopra, rimarranno ad esclusivo carico del Fornitore, così come rimarrà a suo carico l'ammontare del danno qualora eccedesse i massimali o i sottolimiti assicurati in polizza.

5.9 Le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata delle obbligazioni del Fornitore ai sensi del Contratto.

5.10 Il Fornitore dovrà tenere informata System Logistics di ogni riduzione, sospensione o risoluzione delle suddette polizze assicurative, nonché di qualsiasi evento che possa menomare l'integrità e l'entità delle garanzie in esse contenute.

Art. 6 PASSAGGIO DELLA PROPRIETA' E DEI RISCHI, CONSEGNA, SCORTE E PENALI

6.1 Il passaggio dei rischi relativi ai Prodotti avverrà sulla base del termine di resa specificato nell'Ordine. Nello stesso momento anche la proprietà dei Prodotti si intenderà trasferita dal Fornitore a System Logistics. Qualora non venisse concordata alcuna condizione specifica all'interno dell'Ordine, i rischi si trasferiscono in capo a System Logistics secondo il termine di resa DDP.

6.2 Le operazioni di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione e trasporto dei Prodotti dovranno avvenire conformemente alle istruzioni di System Logistics ed alle normative ad esse applicabili. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione, per mancato rispetto delle sopraddette istruzioni o normative. In particolare, per il trasporto, salvo ulteriori disposizioni specifiche presenti nell'Ordine o concordate con System Logistics, il Fornitore si impegna a provvedere ad assicurare il carico per tutti i possibili incidenti o danni che possano occorrere durante il trasporto (a titolo meramente esemplificativo, furto, incendio, danneggiamento, perdita, ecc.) con idonea polizza contratta presso una primaria compagnia di assicurazione ed approvata da System Logistics. Il Fornitore si impegna, tra l'altro, a ricorrere tassativamente a vettori che offrano servizi conformi ai migliori standard internazionali vigenti nel settore (in particolare: mezzi di trasporto idonei al carico trasportato e dotati di adeguato sistema antifurto), soggetti a preventiva approvazione espressa da parte di System Logistics. Il Fornitore fornirà evidenza a System Logistics, con congruo preavviso, degli estremi della copertura assicurativa e del vettore incaricato per approvazione.

6.3 I termini di consegna si intendono rispettati se i Prodotti sono effettivamente consegnati nei termini pattuiti presso il luogo di consegna indicato da System Logistics, privi di vizi o difetti e fabbricati a regola d'arte. I giorni occorrenti ad eliminare vizi o difetti dei Prodotti ed a sostituire quelli viziati o difettosi saranno computati quale ritardo. Con riferimento ai Servizi, i termini di consegna si intendono rispettati se i Servizi sono consegnati nei termini pattuiti privi di vizi o di difetti ed eseguiti a regola d'arte. Anche in questo caso, i giorni occorrenti ad eliminare eventuali vizi o difetti di esecuzione saranno computati quale ritardo.

6.4 I termini ed i programmi di consegna indicati nell'Ordine sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. System Logistics, pertanto, è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio.
In caso di ritardi di consegna non dovuti a circostanze di forza maggiore, System Logistics avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

a) pretendere l'esecuzione dell'Ordine, in tutto o in parte;
b) provvedere, presso altri Fornitori (o, comunque, come System Logistics lo ritenesse più opportuno) e in qualunque momento, in tutto o in parte, all'approvvigionamento dei Prodotti o all'esecuzione dei Servizi, a spese e a rischio del Fornitore con l'esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore;
c) risolvere, con effetto immediato, il Contratto di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

6.5 Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di System Logistics di addebitare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del valore complessivo dei Prodotti o dei Servizi per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna/completamento stabiliti nell'Ordine fino ad un massimo aggregato pari al 10% del valore della fornitura; è fatto comunque salvo il diritto di System Logistics di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito.

6.6 Ove espressamente concordato nell'Ordine, il Fornitore è tenuto a mantenere, a proprie spese e per tutta la durata della fornitura, presso i propri magazzini, le scorte di Prodotti necessarie ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi. Le scorte costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da facilitarne l'individuazione e il controllo dei quantitativi da parte degli incaricati System Logistics. Nel caso di utilizzo da parte del Fornitore delle scorte di riserva per Ordini System Logistics non preventivati, il Fornitore si impegna a ricostituire tali scorte entro e non oltre il termine di 4 (quattro) settimane dal momento in cui System Logistics gli abbia fatto pervenire tali Ordini. Qualora le scorte obbligatorie di sicurezza siano definite in Ordine, il Fornitore si impegna al loro mantenimento.

6.7 In caso di inadempienza agli obblighi previsti al precedente paragrafo 6.6, sarà applicabile al Fornitore una penale pari al 20% del valore delle scorte mancanti, salva in ogni caso la facoltà di System Logistics di risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 7 FORZA MAGGIORE

7.1 Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, intendendosi per tali quegli eventi totalmente al di fuori del controllo del Fornitore (ad esempio: calamità naturali, sommosse, scioperi – solo se nazionali -, ecc.) il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione scritta a System Logistics a mezzo e-mail successivamente confermati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, dell'insorgere di tale circostanza e dovrà adottare tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. In tali casi i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine dovrà essere stabilito tra le parti in comune accordo. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. In nessun caso saranno considerati cause di forza maggiore i ritardi dei subfornitori, a qualunque causa imputabili.

7.2 Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo nella consegna superiore a 25 (venticinque) giorni o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con gli impegni assunti da System Logistics nei confronti dei propri clienti o con le esigenze produttive di System Logistics, quest'ultima avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore. In tal caso, le parti negozieranno di volta in volta la parte di corrispettivo dovuta al Fornitore per le prestazioni contrattuali eseguite fino al verificarsi delle circostanze di forza maggiore.

7.3 La responsabilità di System Logistics è esclusa nel caso di calamità naturali, scioperi, incendi, picchettaggi o altre circostanze al di fuori del controllo di System Logistics che impediscano il ricevimento dei Prodotti o l'esecuzione dei Servizi.

Art. 8 ACCETTAZIONE, GARANZIE PER VIZI E NON CONFORMITA'

8.1 La semplice presa in consegna dei Prodotti e/o il pagamento dei Prodotti o Servizi non possono in nessun caso essere considerati come loro accettazione, la quale avviene a cura

dei competenti enti di System Logistics. Il Fornitore potrà inviare il proprio personale presso gli stabilimenti di System Logistics, previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo e nel collaudo dei Prodotti o dei Servizi. L'accettazione si intenderà tacitamente effettuata da System Logistics decorsi 30 (trenta) giorni dalla consegna, se nulla entro tale termine sarà eccepito. Resta fermo il diritto alla garanzia per vizi occulti o mancato funzionamento anche in caso di accettazione dei Prodotti o dei Servizi da parte di System Logistics.

8.2 Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti a quanto previsto nell'Ordine. Nel caso in cui risulti la non conformità quantitativa dei Prodotti consegnati, System Logistics avrà, a sua scelta da esercitarsi entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna dei Prodotti, una o più delle seguenti facoltà:

a) accettare le differenze quantitative riscontrate con contestuale facoltà di modificare in aumento o in diminuzione i quantitativi delle eventuali forniture di Prodotti o Servizi successive;

b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stoccaggio e le spese di magazzinaggio;

c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammanco saranno a carico del Fornitore.

Qualora le differenze quantitative, in difetto o in eccesso, dovessero ripetersi, System Logistics avrà la facoltà di addebitare al Fornitore costi e spese relative all'implementazione di misure di controllo aggiuntive rispetto al proprio processo di accettazione merci.

8.3 Il Fornitore garantisce per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna dei Prodotti o dal completamento dei Servizi, che i Prodotti o i Servizi forniti i) sono esenti da vizi e difetti; ii) sono conformi rispetto a quanto previsto nell'Ordine e dalle prescrizioni normative applicabili ai Prodotti o ai Servizi; iii) sono idonei ad essere utilizzati per lo scopo convenuto.

8.4 Nel caso in cui System Logistics rilevi vizi, non conformità o mancato funzionamento di uno o più Prodotti o Servizi, System Logistics, segnalata l'anomalia al Fornitore, avrà la facoltà di:

a) ottenere, a spese del Fornitore (intendendosi per tali anche quelle di trasferta), la pronta sostituzione dei Prodotti o la corretta esecuzione dei Servizi risultanti difettosi;

b) ove il Fornitore non intervenga tempestivamente al fine di risolvere la rilevata non conformità dei Prodotti o la non corretta esecuzione dei Servizi System Logistics potrà provvedere, direttamente o tramite terzi incaricati, alla riparazione dei Prodotti difettosi o alla corretta esecuzione dei Servizi addebitando al Fornitore tutte le spese;

c) respingere i Prodotti o i Servizi difettosi, a spese e rischio del Fornitore, senza chiederne la sostituzione quando essa, a insindacabile giudizio di System Logistics, non abbia utilità per System Logistics;

d) addebitare al Fornitore la somma forfettaria di € 100,00 quale contributo al costo di gestione interno della non conformità del Prodotto o del Servizio;

e) addebitare al Fornitore i costi sostenuti da System Logistics per l'esecuzione delle attività di diagnostica, di analisi e di testing interne, dietro presentazione di idonea evidenza.

8.5 In ognuno dei casi di cui alle precedenti lettere a), b), e c) sarà addebitato al Fornitore il costo delle operazioni correttive relative ai Prodotti o ai Servizi, calcolato in base al tariffario di System Logistics, che sarà previamente condiviso con il Fornitore.

8.6 Per l'esecuzione delle facoltà di cui sopra, le notifiche di System Logistics dovranno essere effettuate al Fornitore entro 180 (centottanta) giorni dalla data di individuazione del difetto; il Fornitore si obbliga ad effettuare tempestivamente ed entro i termini indicati da System Logistics, di volta in volta, gli interventi richiesti sulla base delle predette notifiche.

8.7 Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio i Prodotti difettosi o non conformi restituiti, essendo a System Logistics riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento. Qualora il Fornitore non proceda tempestivamente al ritiro dei Prodotti difettosi, System Logistics potrà provvedere direttamente alla rottamazione e ciò per conto e a spese del Fornitore.

8.8 Nel caso in cui verso System Logistics fossero avanzate pretese, sia giudiziali che stragiudiziali, per responsabilità civile (compresa la responsabilità da prodotto difettoso) o fosse contestata a System Logistics la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, norme inquinamento, ecc.) o contrattuali in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti o dei Servizi forniti, il Fornitore sarà obbligato a manlevare e a tenere indenne System Logistics ed a risarcire i danni eventualmente patiti da quest'ultima. System Logistics informerà tempestivamente il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità o non conformità dei Prodotti o dei Servizi.

8.9 Nel caso in cui System Logistics attui una campagna di risanamento dei propri impianti per sostituire o riparare Prodotti rivelatisi difettosi o effettuare azioni correttive relative a Servizi non conformi alle prescrizioni legali o ai requisiti dettati da System Logistics ed anche se il difetto o il non funzionamento o la non conformità si rivelino dopo la scadenza della garanzia, il Fornitore sarà tenuto alla fornitura gratuita e senza spese per System Logistics dei Prodotti o dei Servizi necessari per attuare tale campagna di risanamento e rimborserà a System Logistics il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio, trasporto, smaltimento e risanamento, sempre che sia accertata la responsabilità del Fornitore.

Art. 9 RICAMBI

9.1 Il Fornitore si impegna a fornire a System Logistics pezzi di ricambio relativi ai Prodotti per una durata di 10 (dieci) anni dalla consegna degli stessi, fabbricati con materiali e tecnologie uguali o equivalenti a quelli impiegati nella costruzione dei Prodotti.

Art. 10 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

10.1 Il corrispettivo per l'esecuzione della fornitura indicato nell'Ordine è espresso al netto delle tasse; tale corrispettivo è onnicomprensivo, forfetario, fisso e definitivo e comprende tutti i costi, gli oneri e le spese accessorie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di assicurazione, di trasporto (qualunque sia la modalità di sdoganamento), di stoccaggio, d'imballaggio, di scarico e di manutenzione fino al momento della consegna.

10.2 Nel corrispettivo contrattuale si intendono comprese tutte le forniture, le prestazioni, gli oneri e le obbligazioni del Fornitore, anche se non espressamente elencati o richiamati, comunque posti a carico del Fornitore e necessari per l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni, modalità e tempistiche concordate.

10.3 Eventuali maggiorazioni rispetto al corrispettivo stabilito nell'Ordine saranno dovute solo in conseguenza dell'effettuazione di modifiche previamente autorizzate per iscritto da System Logistics. La proposta di modifica del prezzo si riterrà validamente accettata solo nel caso in cui System Logistics abbia inviato conferma scritta al Fornitore entro, e non oltre, 20 (venti) giorni dal ricevimento della proposta di modifica. In mancanza, il Fornitore non potrà dare corso alla variante.

Art. 11 FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO E PAGAMENTI

11.1 Le fatture devono riferirsi ai Prodotti o ai Servizi oggetto di un solo Ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Esse devono indicare:

a) il numero e la data dell'Ordine, della posizione dell'Ordine, della richiesta interna di acquisto indicata nell'Ordine, della richiesta di consegna, di codice anagrafico e di codice fiscale del Fornitore, del documento di trasporto e del disegno (ove applicabile);

b) l'elencazione dei Prodotti nella progressione dei documenti di trasporto;

c) l'unità di misura; essa, sia sulla fattura che sul documento di trasporto, dovrà essere quella indicata nell'Ordine e, comunque, in casi particolari in cui ciò non risulti possibile, dovrà essere chiaramente riportata la quantità riferita ad entrambe le unità di misura ed il rapporto intercorrente tra le stesse.

11.2 I Prodotti spediti devono essere accompagnati dal documento di trasporto nel numero di copie richiesto da System Logistics. Il documento di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno, numero di codice anagrafico del Fornitore, denominazione del Prodotto, data di spedizione, numero e data dell'Ordine e della richiesta interna di acquisto, numero del magazzino di destinazione, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell'Ordine. L'identificativo del documento di trasporto dovrà essere solo numerico, senza barre e con un numero massimo di cifre pari a 7 (sette). Ciascun documento di trasporto dovrà riferirsi a Prodotti oggetto di un solo Ordine o programma di consegna.

11.3 Il Fornitore è obbligato a produrre i documenti necessari ai fini doganali e le informazioni richieste per determinare il carattere originario delle merci ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'Unione Europea e alcuni paesi o territori, tramite la presentazione della dichiarazione di origine (sia preferenziale che non preferenziale) entro la data di consegna tramite invio al seguente indirizzo: origins.it@systemlogistics.com. Nel caso in cui il Fornitore omettesse di, o tardasse a, inviare tale documentazione, System Logistics avrà la facoltà di sospendere i pagamenti relativi al prezzo della fornitura interessata fino a quando tale documentazione non sarà debitamente consegnata dal Fornitore.

11.4 I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fatture emesse secondo le modalità stabilite nell'Ordine e dietro presentazione dei documenti previsti ai precedenti paragrafi 11.1 e 11.2 o di quelli eventualmente previsti nell'Ordine, sempre che detti pagamenti siano effettivamente esigibili alla data dell'emissione delle relative fatture. In caso contrario i termini di pagamento decorreranno dalla fine del mese nel corso del quale i pagamenti divengono esigibili.

11.5 I termini di pagamento verranno pattuiti di volta in volta tra le parti ed indicati nell'Ordine. Salvo quanto diversamente stabilito, essi decorrono dalla data di accettazione dei Prodotti o dei Servizi da System Logistics.

11.6 In ogni caso la mancata contestazione di una fattura da parte di System Logistics non può essere considerata come accettazione della stessa.

11.7 Qualora previsto nell'Ordine, dall'importo indicato sulla fattura potrà essere effettuata una ritenuta, nella misura indicata nell'Ordine medesimo, a titolo di garanzia dell'esatto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale ritenuta sarà vincolata entro i termini pattuiti nell'Ordine. In alternativa alla ritenuta, il Fornitore potrà rilasciare a favore di System Logistics una fideiussione bancaria e/o assicurativa di pari importo escutibile a prima richiesta e rilasciata da primaria banca o compagnia di assicurazione di gradimento di System Logistics il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da System Logistics. Gli interessi corrispondenti all'anticipato pagamento dovranno essere preventivamente concordati con System Logistics e scontati dal prezzo dei Prodotti o dei Servizi.

11.8 Da ogni pagamento verranno altresì trattenute le somme eventualmente dovute dal Fornitore a System Logistics a titolo di penali o a qualsiasi altro titolo.

11.9 System Logistics avrà la facoltà di trattenere pagamenti al Fornitore che fossero maturati per prestazioni anteriori o comunque diverse da quelle oggetto dell'Ordine a garanzia dell'adempimento del Fornitore delle obbligazioni derivanti dall'Ordine nonché di operare compensazioni su tali crediti.

11.10 System Logistics avrà inoltre la facoltà di trattenere i pagamenti che fossero maturati per forniture relative all'Ordine a garanzia dell'inadempimento del Fornitore di obbligazioni anteriori o comunque diverse da quelle oggetto dell'Ordine.

11.11 Nel caso in cui, su uno o più lotti di Prodotti o unità di Servizi forniti, venga rilevata una percentuale di Prodotti o di Servizi difettosi o non conformi superiore in misura sensibile rispetto al limite di tolleranza pattuito, System Logistics avrà la facoltà di sospendere, dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore, il pagamento di un importo pari al prezzo del lotto o dell'unità interessato/a, fino a quando il Fornitore non abbia consegnato i Prodotti o i Servizi in sostituzione.

11.12 Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, gli eventuali ingiustificati ritardi nei pagamenti da parte di System Logistics dovranno intendersi come soggetti ad un tasso di interesse non superiore al tasso legale vigente nel periodo di ritardo determinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 cod. civ. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non corrispostegli qualora non abbia provveduto a mettere in mora System Logistics mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Qualora il Fornitore non adempia correttamente alle proprie obbligazioni contrattuali, in conformità a quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali o nell'Ordine, System Logistics potrà intimargli di provvedere all'adempimento, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, prevedendo un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per sanare l'inadempimento. Decorso tale termine senza che il Fornitore abbia posto rimedio, il Contratto sarà risolto di diritto.

12.2 Oltre a quanto stabilito per legge o pattuito altrove tra le parti, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta di System Logistics, nell'ipotesi di inadempimento del Fornitore rispetto alle dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi e per gli effetti di cui al precedente punto 1.11, nonché alle obbligazioni di cui all'art. 2, art. 3.3, 3.4, art. 6.7, e al successivo art.20.2 delle presenti Condizioni Generali.

12.3 Il Contratto sarà inoltre risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 cod. civ., senza che a tal fine sia richiesta alcuna notifica dalle parti, nel caso in cui siano state presentate a carico del Fornitore istanze di fallimento o avviate altre procedure concorsuali, sequestri, pignoramenti, condanne civili o penali dei legali rappresentanti del Fornitore che ne pregiudichino il buon nome o possano ostacolarne l'attività, nonché nel caso di fusione, liquidazione o cessione d'azienda da parte del Fornitore o di mutamento nella compagine sociale del Fornitore o della sua controllante finale, salvo che, in tali ultimi casi, System Logistics, previamente informata, abbia fornito il proprio consenso scritto alla prosecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente System Logistics in merito al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati. L'avvenuta risoluzione anticipata dei rapporti di fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi descritte nel presente paragrafo, non comporterà per System Logistics alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore, fatto salvo il pagamento delle forniture già effettuate, secondo le modalità descritte al precedente articolo 11.

12.4 System Logistics avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, mediante preventiva comunicazione scritta, qualora intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità del Fornitore di assicurare il normale adempimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revoche di licenze o autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, ecc.). In tal caso la risoluzione avrà luogo qualora la situazione di cui al presente paragrafo non venga a cessare entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta inviata da System Logistics al Fornitore.

12.5 Nei predetti casi di risoluzione del Contratto, System Logistics avrà, comunque, la facoltà di accettare i Prodotti o i Servizi già consegnati, pagandone il relativo corrispettivo dedotto, nel caso in cui la risoluzione sia imputabile a inadempimento del Fornitore, un importo corrispondente al 10% del prezzo contrattuale pattuito per l'intera fornitura a titolo di penale, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

12.6 In caso di mancata osservanza da parte del Fornitore delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008, System Logistics potrà, a suo insindacabile giudizio, previa contestazione scritta e con efficacia immediata:

i. sospendere le attività del Fornitore, disponendo gli opportuni interventi che dovranno essere eseguiti entro un congruo termine prefissato. In caso di sospensione, il Fornitore non avrà diritto ad alcun rimborso degli oneri sostenuti a seguito della sospensione, né a una deroga delle scadenze temporali concordate;

ii. in caso di grave o reiterata inosservanza alle prescrizioni di cui sopra da parte del Fornitore, il System Logistics potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Art. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

13.1 Salvo il preventivo accordo scritto di System Logistics, l'Ordine, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e/o i crediti derivanti dall'Ordine non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente.

13.2 Il Fornitore espressamente acconsente che System Logistics abbia la facoltà di cedere il Contratto con il Fornitore a società del gruppo Krones ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1406

cod. civ. Per 'società del gruppo Krones' si intendono società direttamente o indirettamente controllate dalla società Krones AG, avente sede legale in Germania, intendendosi come nozione di 'controllo' quella stabilita dall'art. 2359 del cod. civ.

Art. 14 PUBBLICITA'

14.1 Qualunque divulgazione o pubblicazione che faccia riferimento alle forniture effettuate dal Fornitore a favore di System Logistics, dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da quest'ultima. In tali casi il Fornitore si impegna ad osservare le condizioni e le modalità che gli saranno prescritte di volta in volta.

Art. 15 TOLLERANZA

15.1 Durante l'esecuzione del Contratto, la tolleranza di una delle parti circa comportamenti dell'altra parte non conformi ad una o più delle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto non implica la rinuncia a fare valere in qualunque momento i propri diritti.

Art. 16 INVALIDITA'

16.1 Le clausole delle presenti Condizioni Generali sono correlate ed inscindibili tra loro.

16.2 L'eventuale nullità o invalidità di singole clausole delle presenti Condizioni Generali o dell'Ordine non comporterà la nullità o invalidità delle altre o dell'Ordine. Le parti si impegnano a negoziare in buona fede una disposizione sostitutiva che possa mantenere l'equilibrio contrattuale.

Art. 17 COMUNICAZIONI

17.1 Ogni comunicazione scritta tra le parti dovrà essere inviata, in lingua italiana o in lingua inglese, presso le rispettive sedi legali, presso il domicilio eventualmente eletto a tal fine o presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica; in difetto, la comunicazione sarà considerata priva di effetto. Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere prontamente comunicata.

Art. 18 INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

18.1 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2006, del Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i. e delle successive disposizioni del Garante ("**Normativa Vigente**"), i dati ottenuti da o comunicati da System Logistics saranno usati dal Fornitore solo per l'esecuzione dell'Ordine. Questi dati saranno custoditi secondo le misure indicate dalla Normativa Vigente e non saranno divulgati esternamente eccetto a persone, istituzioni, enti che svolgono funzioni di controllo: il Fornitore garantisce l'adozione delle misure richieste per la protezione dei dati personali ai sensi della Normativa Vigente.

18.2 I dati personali raccolti da System Logistics, o che verranno successivamente comunicati a quest'ultima dal Fornitore, in quanto necessari per lo svolgimento del Contratto, saranno trattati esclusivamente per le finalità precontrattuali e contrattuali indicate nel Contratto stesso. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di eseguire il Contratto. Per maggiori informazioni in merito alla tipologia di dati raccolti, le modalità e le finalità del trattamento, i tempi di conservazione ed i soggetti con cui possiamo condividere i dati del Fornitore, quest'ultimo potrà prendere visione dell'informativa estesa pubblicata sul sito internet della società (www.systemlogistics.com nella sezione "Privacy fornitori").

Art. 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Le presenti Condizioni Generali, l'Ordine e il Contratto sono disciplinati dalla legge italiana.

19.2 Per ogni controversia tra System Logistics ed il Fornitore derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione delle presenti Condizioni Generali, dell'Ordine o del Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Modena.

Art. 20 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

20.1 Il Fornitore prende atto che System Logistics ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("**Modello**") e dichiara di avere preso visione del codice di condotta ("**Codice di Condotta**") che costituisce parte integrante del Modello nonché del codice fornitori Gruppo Krones ("**Codice Fornitori"**), entrambi resi disponibili sul sito della società (www.systemlogistics.com). Il Fornitore accetta i contenuti del Codice di Condotta e del Codice Fornitori ad esso riferibili e si impegna a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di cui ai suddetti Codice di Condotta e Codice Fornitori. Nel caso in cui il Fornitore venga a conoscenza di comportamenti che potrebbero configurare una violazione del Codice di Condotta da parte di un dipendente e/o di un rappresentante di System Logistics, il Fornitore si impegna ad informare immediatamente gli enti preposti, inviando una segnalazione, anche anonima, attraverso il portale disponibile sul sito internet di System Logistics (www.systemlogistics.com/ita/krones-integrity-segnalazioni-system-logistics).

20.2 Si precisa che l'inosservanza degli obblighi e degli impegni di cui sopra costituisce un grave inadempimento contrattuale e comporta la facoltà a System Logistics di risolvere il Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.